



Allegato
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
Protocollo di valutazione e ammissione classe successiva

PROTOCOLLO PER L'UNIFORMITÀ DELLE VALUTAZIONI

- Almeno 2 verifiche sommative e/o 1 riscontro orale e/o pratico nel primo e nel secondo periodo scolastico, opportunamente cadenzati in ciascun periodo;
- Diversificare gli strumenti di misurazione (relazioni, test, compiti/ruoli di responsabilità, ecc...);
- No a interrogazioni programmate come unico mezzo di verifica;
- Riconsegnare entro 15 giorni gli elaborati corretti;
- Rendere sempre noto il voto motivandolo e suggerendo come, eventualmente, recuperare;
- Rispettare le griglie di valutazione concordate;
- Massimo due giustificazioni da parte degli impreparati;
- Proporre il voto di comportamento tenendo conto di: partecipazione – correttezza nei rapporti interpersonali – frequenza - provvedimenti disciplinari.

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Affinché tutti gli alunni frequentanti questa Istituzione scolastica possano essere valutati con imparzialità ed omogeneità, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.P.R. n°122/2009 il Collegio Docenti individua i criteri di valutazione che i Consigli di classe sono tenuti a seguire durante lo svolgimento degli scrutini finali, pur nella salvaguardia dell'autonomia e della libertà di intervento del Consiglio di Classe.

La deliberazione del Consiglio di classe per l'assegnazione dei voti e l'ammissione o la nonammissione alla classe successiva, dovrà essere motivata in relazione a:

- voti assegnati per le singole discipline e quindi conoscenze e competenze acquisite¹:
 - numero e gravità delle insufficienze,
 - risultati conseguiti nelle attività di recupero organizzate dalla scuola ed effettiva possibilità di colmare le lacune riscontrate;
 - media complessiva dei voti;
 - risultati particolarmente positivi in alcune discipline;
- dinamica del rendimento nel corso dell'anno scolastico ed evoluzione delle prestazioni²:
 - miglioramento conseguito, in termini di differenza tra il livello di partenza e il livello finale;
 - possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline e di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo;
 - elementi extra-cognitivi³ quali impegno, partecipazione, frequenza, ecc.;
- curriculum scolastico, con particolare riferimento, per specifiche discipline, ad eventuali carenze accumulate.

Il Consiglio di Classe, dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione complessiva dello studente, assegnerà i voti.

Si darà immediatamente luogo alla AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA in presenza di proposte di voto tutte almeno sufficienti.

Il voto in comportamento insufficiente è condizione da sola a determinare la non ammissione.

¹ **conoscenze e competenze acquisite:** consistenza delle lacune e loro collocazione nella catena di organizzazione e sviluppo dei contenuti della disciplina, eventuale propedeuticità delle conoscenze e competenze non acquisite, rispetto ad altre da acquisire nelle fasce scolastiche successive

² **evoluzione delle prestazioni:** evoluzione/regressione del processo di apprendimento con riferimento all'intero anno scolastico e alla possibilità di superamento delle lacune e dei deficit di conoscenza attraverso l'organizzazione autonoma dello studio;

³ **elementi extra-cognitivi:** impegno, frequenza assidua e partecipazione attiva (come indicato nell'art. 13, punto 7 della O.M. 21.05.2001, n. 90), situazione familiare, condizioni fisiche....

Qualora i risultati non raggiungano la sufficienza in una o più discipline, per decidere l'ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe valuta ricordando che:

- Per insufficienza non grave si intende una valutazione finale pari a 5/10 e che individua una situazione di recupero delle lacune con studio individuale;
- Per insufficienza grave si intende una valutazione finale pari a 4/10 supportata da un continuato ed ingiustificato disimpegno e/o limitata attitudine alla disciplina;
- Per insufficienza molto grave si intende una valutazione finale inferiore o pari a 3/10 supportata da grave e continuato ed ingiustificato disimpegno e/o limitata attitudine alla disciplina.
- Se il numero di discipline insufficienti più o meno gravi è compreso tra 1 e 2 si ritiene la situazione recuperabile e il Consiglio di Classe procede alla SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (art. 4 D.P.R. 122 del 2009 comma 6) ed all'individuazione della/e disciplina/e nella/e quale/i l'alunno dovrà frequentare corsi di recupero estivi o dovrà raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi fissati dai docenti.
- Se il numero di discipline insufficienti più o meno gravi è compresa tra 3 e 4 si valuta la recuperabilità della situazione dell'allievo tenendo conto:
 - della media aritmetica dei voti, maggiore o uguale a 5;
 - dei risultati del primo quadrimestre e delle prove di verifica somministrate al termine dei corsi di recupero tenuti dopo gli esiti negativi del primo quadrimestre;
 - della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, entro il termine dell'anno scolastico;
 - dell'assenza di gravi carenze reiterate negli anni negli anni scolastici precedenti.

Sono tenuti in considerazione quali elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale:

- la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola,
- il carattere occasionale delle insufficienze che non devono essere il frutto di gravi carenze complessive di impegno o di capacità;
- il fatto che le valutazioni insufficienti non conseguano ad un deliberato abbandono o rifiuto ad impegnarsi in una o più discipline, rifiuto non occasionale e continuato nel corso del quadrimestre.

Saranno tenuti nella debita considerazione anche:

- eventuali motivi di salute o di consistente disagio psicologico che hanno influito sul rendimento scolastico,
- carenze nelle materie di indirizzo per gli studenti che provengono da altro percorso di studio, in considerazione delle disposizioni sul diritto all'istruzione e sulla necessità di facilitare i passaggi tra i diversi tipi e indirizzi di studio (art. 4 c.6 DPR 275/99).

Il Consiglio valuta, caso per caso, la possibilità dell'alunno di seguire proficuamente il programma

di studi dell'anno scolastico successivo sulla base delle sue attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti e gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate.

In caso di valutazione positiva degli aspetti sopra enunciati e qualora si consideri recuperabile la situazione dell'allievo, il consiglio di classe procede alla **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO** e individua le discipline nelle quali egli dovrà frequentare i corsi di recupero estivi e dovrà raggiungere gli obiettivi formativi fissati dai docenti.

Se però non sussistono le condizioni, per le quali l'alunno sia in grado di raggiungere gli obiettivi formativi o necessiti di interventi di recupero e di sostegno tali da non essere compatibili con il tempo effettivamente disponibile o non possieda le conoscenze e le competenze necessarie per poter affrontare con efficacia lo studio nell'anno successivo, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva:

- Se la media complessiva risulta inferiore a 5
- Se il numero di discipline con insufficienze più o meno gravi (voto 3, 4 o 5) è superiore a 4, di cui almeno due gravi (voto 3 e/o 4)

Il consiglio ritenendo che la situazione dell'allievo sia assolutamente non recuperabile di conseguenza dà luogo alla **NON AMMISSIONE** alla classe successiva in quanto il quadro complessivo dei voti è tale da rendere ragionevolmente impossibile il proficuo inserimento dell'alunno nella classe successiva, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto minimi richiesti.

Al momento nella scuola secondaria di secondo grado, il numero delle assenze, non è di per sé preclusivo della valutazione del profitto, purché esista un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni (scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola), corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, da cui si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina

Per le situazioni eccezionali di alunni in gravi difficoltà durante l'anno per vari motivi (disagi di carattere personale, familiare, di salute, etc., sicuramente accertati), qualora sussistano le condizioni, il consiglio di classe può stabilire il rinvio a prove suppletive prima dell'inizio delle lezioni dell'a.s. successivo (art. 13 comm. 9 O.M. cit.).

Per tutto quanto non espressamente citato, questa istituzione si rimette alle indicazioni riferite nel D.P.R. n° 122/2009 (Regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e s.m.i.) e nel Decreto legislativo n°62 del 13/04/2017.